



COMUNE DI CIVITAVECCHIA

Città Metropolitana di Roma Capitale
CORPO DI POLIZIA LOCALE
Via C. Braccianese n. 44. - Tel. 8006/33444

Prot. Int. 02/25 – 2018 - R.G. – A. C.d.S.

Ord. n. 135

del 22 marzo 2018

Prot. Gen. n. 26318

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

- **PRESO ATTO** che in data 16 marzo 2018 è pervenuta la nota n.24447, con cui il Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia, chiede l’istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione in:
 - VIA SAN GIOVANNI BOSCO, lato monte del tratto compreso tra via Santa Fermina e via Annovazzi;
 - VIA TERME DI TRAIANO, lato Grosseto intero tratto adiacente il muro perimetrale dell’ex stabilimento “Italcementi”;
 - VIALE NENNI, lato Grosseto del tratto compreso tra l’attività produttiva “PAM” in direzione monte per mt.100;al fine di poter effettuare i lavori di rimozione dei basamenti dei tabelloni elettorali;
- **CONSIDERATO** che, a seguito degli accordi intercorsi con il responsabile delle operazioni elettorali, Geom. Petretto Walter, tali lavori verranno eseguiti nel periodo 26 – 31 marzo 2018;
- **RITENUTO** di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione e garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;
- **VISTI**:
 - gli artt. 5 comma 3° - 7 – 11 – 12 e 37 del vigente D.L. n.285 del 30/04/1992 e ss.mm.ii;
 - il D.L. n.267/2000;
 - lo Statuto e il Regolamento degli Uffici e servizi del Comune di Civitavecchia;
 - il Decreto sindacale di cui al prot. n.53130 del 27 giugno 2017 relativo al conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio 7 “Polizia Locale, Viabilità”;

ORDINA:

l’istituzione della disciplina viaria temporanea di sosta vietata con rimozione per tutte le categorie di veicoli ad esclusione di quelli a servizio della ditta esecutrice dei lavori e dell’A.C. addetti al controllo:

1. dalle ore **07:00** alle ore **17:00** dei giorni **26** e **27 marzo 2018** in:
VIA SAN GIOVANNI BOSCO, lato monte del tratto compreso tra via Santa Fermina e via Annovazzi,

2. dalle ore 07:00 alle ore 17:00 dei giorni 28 e 29 marzo 2018 in:
VIA TERME DI TRAIANO, lato Grosseto del tratto adiacente il muro perimetrale dell'ex stabilimento "Italcementi",
3. dalle ore 07:00 alle ore 17:00 dei giorni 30 e 31 marzo 2018 in:
VIALE NENNI, lato Grosseto del tratto compreso tra l'attività produttiva "PAM" per mt.100 in direzione monte.

DISPONE

1. che la presente ordinanza venga trasmessa:
 - al Servizio 3 – Sezione Lavori Pubblici e Opere Infrastrutturali del Comune di Civitavecchia:
 - per l'esecuzione del presente provvedimento, mediante la messa in opera di tutta la segnaletica stradale occorrente, in conformità al D.M. 10-07-2002, nonché delle strutture materiali e personale idoneamente abbigliato e munito di strumentazione per viabilità (paletta) necessari per l'esecuzione del presente provvedimento;
 - per il posizionamento dei segnali di sosta vietata con rimozione da posizionarsi almeno 48 ore prima dell'inizio dei divieti, dando comunicazione scritta al Comando di P.L. del giorno e ora di apposizione al numero di fax: 0766-590411;
 - per la rimozione della segnaletica temporanea utilizzata, una volta ultimati i lavori;
 - al locale Commissariato di P.S., alla Compagnia dei C.C., alla Compagnia della G.d.F., al servizio di Soccorso del 118 al Distaccamento dei VV.F.;
 - alla soc. ASTRAL s.p.a. per la comunicazione sul sito della mobilità della Regione Lazio.
2. La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio e sul sito *web* del Comune di Civitavecchia, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
3. Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del citato D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, faranno osservare la presente Ordinanza.
4. Qualunque persona che non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'art. 7 del Codice della Strada oltre che alla rimozione del veicolo.
5. Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
6. A norma della Legge n.241/1990 il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dirigente del Servizio 7 Comandante del Corpo di Polizia Locale Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE al quale potranno essere richieste le informazioni inerenti al procedimento stesso. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al Ministero dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n.285/1992 e con le formalità di cui all'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n.495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg. dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 02 luglio 2010, n.104.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7
Comandante del Corpo di Polizia Locale
Primo Dirigente Pietro Avv. CUCUMILE

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI